



COPIA

PROVINCIA DI SAVONA

Settore AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Servizio LEGALE

Classifica 001.003.001 Fascicolo 000002/2005

OGGETTO: REVOCA DEL REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 50/20 05 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI REDATTO IN CONFORMITÀ AL PARERE ESPRESSO DAL GARANTE SULLO SCHEMA TIPO.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. Ordine **60**

Seduta del **22 Dicembre 2005**

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

Nome e Cognome	Assente	Presente	Nome e Cognome	Assente	Presente
1) BERLOLOTTO MARCO		S	14) MAINERI EUGENIO	S	
2) BELLASIO ROSAVIO	S		15) MELGRATI MARCO	S	
3) BERTOLINI LAURA		S	16) MERENDA ROSARIO	S	
4) BRACCO LIVIO	S		17) MONTANARO FRANCESCO		S
5) BUSCAGLIA PIERINO		S	18) NAZARI LUCIA		S
6) CARBONE GIOVANNI	S		19) NICOLICK ROBERTO	S	
7) CARUSO FRANCO		S	20) PARODI VILMA		S
8) COCITO EGIDIO		S	21) RICHERI ENRICO		S
9) DELFINO ALBERTO	S		22) TABBO' ANTONELLO		S
10) DELFINO FRANCO		S	23) TROTTA ANGELO	S	
11) FERRARO GIANCARLO		S	24) VACCA SANTIAGO	S	
12) LUNARDON GIOVANNI		S	25) ZUNINO FRANCO		S
13) MADINI MARIA LUISA		S			

Assume la Presidenza DELFINO FRANCO

Assiste alla seduta TARANTINO MARIO

Relatore: BERLOLOTTO MARCO

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

SETTORE: AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
SERVIZIO: LEGALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

N. 60 DEL 22 DICEMBRE 2005

OGGETTO: Revoca del Regolamento per la protezione dei dati sensibili e giudiziari approvato con deliberazione consiliare n. 50/2005 e contestuale approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari redatto in conformità al parere espresso dal Garante sullo schema tipo.

PREMESSO che:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su “schemi tipo”;
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (avv. Gianluca Ercole) F.to	DIRIGENTE DEL SETTORE (dott.ssa Marina Ferrara) F.to
---	--

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

VISTO il provvedimento n. 7 assunto dal Garante della protezione dei dati personali in data 30 giugno 2004 (pubblicato in G.U. n. 190 del 14 agosto 2004) e, specificamente, nella parte in cui autorizza i trattamenti di dati giudiziari da parte di chiunque debba adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, contenute nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni o debba accertare il requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti;

VISTO l'ulteriore provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005) e, specificamente, nella parte in cui ha differito sino al 31 dicembre 2005 l'efficacia dell'autorizzazione n. 7/2004 rilasciata il 30 giugno 2004 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

DATO ATTO che, con deliberazione consiliare n. 50 del 29 settembre 2005, la Provincia di Savona ha approvato il proprio Regolamento per la protezione dei dati sensibili e giudiziari;

DATO altresì ATTO che, con nota prot. n. 69414 in data 6 ottobre 2005, il predetto Regolamento è stato trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali per l'acquisizione del prescritto parere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

PRESO ATTO che:

- con nota acquisita gli atti in data 17 novembre 2005 al numero di prot. 80179, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha trasmesso alla Provincia di Savona copia dello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall'Unione delle Province d'Italia;
- con la nota predetta l'Autorità Garante ha inoltre comunicato di aver espresso parere favorevole sul tale schema tipo ed ha segnalato che l'eventuale adozione da parte delle province di atti regolamentari conformi allo schema non renderà necessario chiedere all'Autorità il prescritto parere;

RITENUTO pertanto opportuno approvare un nuovo Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, redatto in conformità al parere espresso dal Garante sullo schema tipo e conseguentemente revocare il Regolamento per la protezione dei dati sensibili e giudiziari già approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 29 settembre 2005;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Provincia, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa Provincia deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento allo schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare al presente Regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della provincia attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet della Provincia;

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica ai sensi dell' articolo 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/00;
- l'articolo 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/00;

PROPONE AL CONSIGLIO

- di revocare il Regolamento per la protezione dei dati sensibili e giudiziari approvato con propria precedente deliberazione n. 50 del 29 settembre 2005;
- di approvare il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, redatto in conformità al parere espresso dal Garante sullo schema tipo ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lettera g), del Codice;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto il parere espresso dalla I° Commissione Affari Istituzionali, ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento del Consiglio provinciale, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

CON N. 15 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 15 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (avv. Gianluca Ercole) F.to	DIRIGENTE DEL SETTORE (dott.ssa Marina Ferrara) F.to
---	--

- revoca il Regolamento per la protezione dei dati sensibili e giudiziari approvato con propria precedente deliberazione n. 50 del 29 settembre 2005;
- approva il Regolamento per la protezione dei dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il Consiglio Provinciale dà atto che la discussione e la variazione delle presenze dei Consiglieri sono contenute in apposito verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Franco Delfino)
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Tarantino)
F.to

Parere ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000:

di regolarità tecnica IL DIRIGENTE DI SETTORE Dott.ssa Marina Ferrara F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è/ è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per
15 giorni consecutivi dal _27/12/2005_ al _11/01/2006_

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to

DIVENUTA ESECUTIVA

il 6 gennaio 2006 ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Savona, lì 9 gennaio 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to



PROVINCIA DI SAVONA

I Commissione Affari Istituzionali

OGGETTO: Esito della votazione sulla proposta di deliberazione “Modifica del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con deliberazione consiliare n. 50/2005 e contestuale approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari redatto in conformità al parere espresso dal Garante sullo schema tipo”, ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento del Consiglio provinciale.

La I Commissione Affari Istituzionali, nella seduta del 15 dicembre 2005, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ha espresso i seguenti voti:


Componenti (voti)	Presenti	Assenti	Assenti al momento della votazione	Astenuti	Voti favorevoli	Voti contrari
Carbone Giovanni (2)	X			X		
Nazari Lucia (3)	X				3	
Bellasio Rosavio (1)	X			X		
Bertolini Laura (3)	X				3	
Bracco Livio (2)	X			X		
Delfino Franco non votante		X				
Ferraro Giancarlo (2)	X				2	
Maineri Eugenio (1) delega Delfino A.	X		X			
Merenda Rosario (1)	X			X		
Montanaro Francesco (1)	X				1	
Nicolick Roberto (1)	X		X			
Parodi Wilma (2)	X				2	
Tabbò Antonello (3) delega Richeri	X				3	
Vacca Santiago (2) delega Trotta	X			X		
Totale	13	1	2	5	14	

Savona, 15 dicembre 2005

La Segretaria della Commissione

Teresa Uzzauto F.to

Il Presidente
della Commissione Affari Istituzionali
(Giovanni Carbone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carbone', is written over the printed name 'Giovanni Carbone'.